Deliberazioni Rep. n.1016/2026 Prot. n. 0066688 del 30/10/2026 - UOR: 00.02.0

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIREZIONE GENERALE

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO "DATI PARLANTI"

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, con sede legale in Palermo, Via del Vespro n. 129, codice fiscale/partita IVA _____, rappresentata dalla Direttrice Generale *pro tempore* _____, di seguito denominata AOUP o *Sponsee;*

E

La società/ente _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata *Sponsor*;

congiuntamente denominate Parti.

PREMESSO CHE

- ✓ l'AOUP persegue finalità istituzionali di assistenza sanitaria, ricerca e formazione;
- ✓ la U.O.C. di Oftalmologia ha elaborato il progetto "*Dati Parlanti - Sistema di gestione dei dati clinici e assistenziali per le patologie retiniche*", finalizzato alla realizzazione di un database clinico strutturato per la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi ai pazienti affetti da patologie retiniche;
- ✓ il progetto prevede una durata di 12 mesi e un fabbisogno economico complessivo di € 20.000,00;
- ✓ con deliberazione n. _____ del _____, l'AOUP ha approvato il progetto e autorizzato l'avvio di una procedura pubblica per l'acquisizione di una sponsorizzazione finanziaria;
- ✓ con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'AOUP in data _____, l'Azienda ha invitato i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse;
- ✓ lo Sponsor ha presentato la propria manifestazione di interesse, offrendo un finanziamento complessivo pari a € _____, IVA inclusa;
- ✓ con provvedimento n. _____ del _____, l'AOUP ha individuato lo Sponsor quale soggetto finanziatore dell'iniziativa;

le Parti intendono disciplinare i rispettivi rapporti mediante il presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**.**

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono allegati:
a) il progetto "*Dati Parlanti*";
b) il quadro economico approvato dall'AOUP;
c) l'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
d) l'offerta economica presentata dallo Sponsor**.**

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina la sponsorizzazione finanziaria del progetto «Dati Parlanti», promosso dalla U.O.C. di Oftalmologia dell'AOUP.

Lo Sponsor si impegna a erogare il finanziamento indicato all'art. 3, a fronte delle controprestazioni di visibilità istituzionale disciplinate all'art. 6.

La sponsorizzazione ha natura esclusivamente finanziaria e non comporta alcuna attribuzione allo Sponsor di funzioni gestionali, cliniche, scientifiche o decisionali nell'ambito del progetto.

Art. 3 - Importo della sponsorizzazione

Lo Sponsor si impegna a corrispondere all'AOUP l'importo complessivo di € _____, IVA inclusa, comunque non inferiore a € 20.000,00 IVA inclusa.

L'importo contrattuale comprende ogni onere economico dovuto dallo Sponsor per la sponsorizzazione.

Ai fini della fatturazione, l'importo sarà assoggettato al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

L'importo complessivo dovuto dallo Sponsor non potrà essere incrementato per effetto di eventuali oneri fiscali o amministrativi non espressamente previsti dal presente contratto.

Art. 4 - Modalità e termini di versamento

Lo Sponsor si impegna a versare l'intero importo della sponsorizzazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e dall'emissione del relativo documento fiscale, secondo le modalità comunicate dall'AOUP**.**

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria indicato dall'AOUP.

Nella causale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "*Sponsorizzazione finanziaria progetto Dati Parlanti - U.O.C. Oftalmologia - Contratto del _____».*

Il finanziamento sarà acquisito e contabilizzato dall'AOUP secondo le disposizioni amministrativo-contabili applicabili.

L'avvio delle attività progettuali finanziate è subordinato all'effettiva acquisizione delle risorse e agli ulteriori adempimenti amministrativi, organizzativi e autorizzativi necessari.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'AOUP potrà diffidare lo Sponsor ad adempiere entro un ulteriore termine di 7 giorni, decorso inutilmente il quale potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 5 - Destinazione delle risorse

Le risorse acquisite saranno destinate integralmente alla realizzazione del progetto "*Dati Parlanti*", secondo il quadro economico approvato dall'AOUP.

In particolare, il finanziamento sarà utilizzato per:
a) la copertura dei costi relativi all'incarico di Data Manager, della durata prevista di 12 mesi;
b) l'acquisizione di eventuali licenze software e materiali necessari;
c) le spese di comunicazione e divulgazione dei risultati.

L'AOUP conserverà la piena autonomia nella gestione delle risorse, nel rispetto delle finalità progettuali e delle disposizioni amministrativo-contabili applicabili.

Eventuali modifiche al quadro economico, che non alterino le finalità essenziali del progetto, saranno adottate dall'AOUP secondo le proprie procedure interne e comunicate allo Sponsor.

Le eventuali somme residue saranno gestite secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente contratto.

Art. 6 - Controprestazioni riconosciute allo Sponsor

A fronte del finanziamento, l'AOUP citerà lo sponsor nella sezione dedicata del sito web (oltre alla pubblicazione obbligatoria in "*Amministrazione Trasparente*".

Potrà, inoltre, essere prevista la menzione della denominazione dello sponsor nelle eventuali comunicazioni relative alla realizzazione dell'iniziativa.

È esclusa qualsiasi forma di promozione, diretta o indiretta, di specifici medicinali o dispositivi medici non consentita dalla normativa applicabile.

Le modalità concrete di riconoscimento saranno preventivamente concordate tra le Parti e dovranno essere compatibili con la normativa applicabile.

L'utilizzo del nome, del marchio o del logo dell'AOUP da parte dello Sponsor sarà subordinato a preventiva autorizzazione scritta.

È esclusa qualsiasi forma di promozione, diretta o indiretta, di specifici medicinali o dispositivi medici non consentita dalla normativa applicabile.

Lo Sponsor non potrà utilizzare il rapporto contrattuale per sostenere o suggerire che l'AOUP approvi, raccomandi o preferisca i suoi prodotti o servizi**.**

Art. 7 - Autonomia clinica, scientifica e organizzativa

L'AOUP conserva la piena autonomia nella progettazione, realizzazione e gestione delle attività finanziate.

Lo Sponsor non potrà:
a) interferire nelle decisioni cliniche, diagnostiche o terapeutiche;
b) condizionare la scelta dei farmaci o dei dispositivi medici utilizzati;
c) intervenire nella definizione dei percorsi assistenziali;
d) partecipare alla selezione o alla gestione del Data Manager;
e) condizionare le metodologie di analisi, l'elaborazione dei risultati o le conclusioni scientifiche;
f) acquisire diritti di accesso ai dati sanitari dei pazienti in ragione del finanziamento;
g) ottenere vantaggi, preferenze o trattamenti privilegiati nelle procedure di acquisto di beni e servizi dell'AOUP.

La sponsorizzazione non comporta alcun impegno dell'Azienda all'acquisto o all'utilizzo di prodotti commercializzati dallo Sponsor.

Art. 8 - Protezione dei dati personali e riservatezza

La gestione dei dati clinici e assistenziali nell'ambito del progetto sarà effettuata dall'AOUP nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La sponsorizzazione non attribuisce allo Sponsor alcun diritto di accesso al database clinico, ai dati personali dei pazienti o ai risultati non pubblici delle analisi.

L'eventuale divulgazione di risultati aggregati avverrà secondo modalità previamente definite e autorizzate dall'AOUP, nel rispetto della normativa applicabile.

Il finanziamento non determina, di per sé, l'attribuzione allo Sponsor della qualità di titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati sanitari.

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni non pubbliche di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

Art. 9 - Conflitto di interessi

Lo Sponsor dichiara di aver comunicato all'AOUP eventuali rapporti economici, professionali, scientifici o commerciali con il personale e le strutture aziendali coinvolte nel progetto, rilevanti ai fini della valutazione di possibili conflitti di interesse.

Lo Sponsor si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti intervenute durante l'esecuzione del contratto.

L'AOUP procederà alle verifiche di competenza e adotterà le eventuali misure organizzative necessarie a prevenire o gestire situazioni di conflitto di interesse.

Qualora emergano situazioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto, l'AOUP potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dal presente accordo.

Art. 10 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimane efficace fino alla conclusione delle attività progettuali e all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La durata prevista del progetto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio delle attività, che sarà comunicata dall'AOUP allo Sponsor.

Eventuali proroghe delle attività progettuali, che non comportino ulteriori oneri a carico dello Sponsor, potranno essere disposte dall'AOUP secondo le proprie procedure interne e comunicate allo Sponsor.

Art. 11 - Rendicontazione

L'AOUP provvederà alla gestione e alla rendicontazione delle risorse secondo le proprie procedure amministrativo-contabili.

Al termine del progetto, l'AOUP potrà trasmettere allo Sponsor una relazione sintetica sulle attività realizzate e sull'utilizzo del finanziamento.

La rendicontazione non attribuisce allo Sponsor alcun potere di controllo sulle decisioni cliniche, scientifiche o organizzative dell'AOUP, né alcun diritto di accesso ai dati sanitari dei pazienti.

Art. 12 - Mancata realizzazione del progetto e somme residue

Qualora il progetto non possa essere avviato per cause sopravvenute, l'AOUP ne darà comunicazione allo Sponsor.

In tale ipotesi, le Parti definiranno le modalità di restituzione delle somme eventualmente già versate, al netto delle spese legittimamente sostenute e non recuperabili, ove documentate e pertinenti al progetto.

Qualora il progetto sia avviato ma non possa essere completato, l'AOUP provvederà alla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.

Le eventuali somme residue non utilizzate saranno restituite allo Sponsor, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, compatibile con le finalità istituzionali dell'AOUP e con la normativa applicabile.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.

Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione:
a) il mancato versamento del finanziamento nei termini contrattualmente previsti, previa diffida ad adempiere;
b) la violazione degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati;
c) l'interferenza dello Sponsor nelle decisioni cliniche, scientifiche o organizzative dell'AOUP;
d) l'utilizzo non autorizzato del nome, del marchio o del logo dell'AOUP;
e) la sopravvenienza di situazioni di conflitto di interesse incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), l'AOUP potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione scritta allo Sponsor.

Restano salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge**.**

Art. 14 - Recesso

L'AOUP potrà recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, mediante comunicazione scritta e motivata allo Sponsor, con preavviso di almeno 30 giorni, salvo situazioni che richiedano un intervento immediato.

In caso di recesso, l'AOUP provvederà alla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, applicando alle eventuali somme residue quanto previsto dall'art. 12.

Art. 15 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali spese di registrazione, ove dovute, saranno poste a carico della parte richiedente.

7Art. 16 - Controversie

Le Parti si impegnano a ricercare preliminarmente una soluzione bonaria delle eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto.

Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo, fatti salvi gli eventuali casi di giurisdizione inderogabile previsti dalla legge.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa vigente in materia.

Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente**.**

Palermo, lì _____